IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE Dott Giùseppe Vella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Benity Infurnari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. Giovanni Butticè

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg consecutivi a partire dal giorno e fino al, (Reg. Pubbl. N°)
Agrigento, Lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. Giovanni Butticè
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il in quanto:
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva. Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione
Agrigento,lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. Giovanni Butticè
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Agrigento,lì



PROVINCIA REGIONALE A G R I G E N T O

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

r. 49 del 21-03/2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di marzo il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n. 513/GAB del 19 febbraio 2014, dott. Benito Infurnari, con la partecipazione del Segretario/Direttore Generale Dott. Giuseppe Vella;

VISTA la proposta del Settore Nr. 5 del 21 marzo 2014, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile dott. Aldo Cipolla, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta nº 5 del 21 marzo 2014 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Al fine di rendere più celere l'attività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

		å,	
	-		
			¥

	1	
Il Commissario Straordinario	Il Responsabile del procedimen	Il Direttore del Settore Proponente
	11/2/2	Agrigento, lì 21/03/2019
Agrigento,lì	Agrigento, lì 2/2015	Agrigento,lì 24/35/1019
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The first the country of the control	12/90 e successive modifiche ed t. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)
Parere	in ordine alla REGOLARITA'	TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttori	a si esprime parere \QU	sulla proposta di
		za dell'azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D.lgs 267//2000	0.	
)
Agrigento, lì 20/20	(5	N Direttore del Settore
The same of the sa		CONTABILE, vesa alla pertinente partizione del bilancio
Vista e condivisa l'istruttori	a si esprime parere	sulla proposta di
deliberazione di cui sopra, no	nché sulla regolarità e correttez	za dell'azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D.lgs 267//200	0.	
Preso nota		
Agrigento, lì		del Settore Ragioneria Generale
n		



PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

	☐ Art.12 - 1° comma I	R. 44/91 □	Art.12 - 2° comma L.R. 44/91
PROPOSTA	DI DETERMINA	ZIONE DE	L COMMISSARIO
STRAORDIN	NARIO		
NrS	del 21/03/2	014	
Redatta su inizia	ativa : DEL CON	VIMISSARIO	☐ D'UFFICIO
	DDIFICA DEL REGO SVOLGIMENTO DI II		
PREMESSO (CHE:		5 9 9
	ra di Giunta n. 8 del 24/01/200 ità per lo svolgimento di inca		l regolamento che fissa i criteri

- dal D.lgs. n. 165/2001;
- Che a seguito delle novità introdotte del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 113/2008 si è ritenuto necessario procedere, con delibera di giunta n. 18 del 07/04/2009, alla modifica di tale regolamento;

VISTA la Legge n. 190/2012 con la quale sono state approvate le"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione" e sono state apportate modifiche significative all' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la materia degli incarichi extraistituzionale dei dipendenti pubblici;

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2001 n. 165, con il quale è stato introdotto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs n. 165/2001;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n.100 del 13.12.2013 con la quale è stato approvato il codice di comportamento interno dell'Ente;

VISTO il Decreto n. 39 del 2013 che è intervenuto a dare attuazione alla recente normativa "anti-corruzione" nella pubblica amministrazione regolamentando aspetti relativi ad incompatibilità degli incarichi;

RITENUTO di dovere modificare il contenuto del regolamento in oggetto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative sopra citate;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

MODIFICARE il regolamento relativo ai "Criteri e le modalità per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali", approvato con Delibera di Giunta n. 18 del 17/04/2009, così come si evince dal raffronto tra vecchio e nuovo testo contenuto nella tabella 1.

DARE ATTO che il nuovo testo del "Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali " è quello contenuto nella colonna "nuovo testo" dell'allegata tabella 1.

			2	
			*	
		*		
				z.

Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali

Vecchio testo Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, reca la disciplina per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali retribuiti ai dipendenti e ai dirigenti a tempo determinato ed indeterminato in servizio nella Provincia Regionale di Agrigento, fermo restando la disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
- 2. L'Ente, nei limiti posti dalle proprie esigenze funzionali, riconosce nello svolgimento di incarichi esterni ed interni uno strumento divulgativo e di scambio di esperienze con altre realtà, e pertanto una concreta occasione di accrescimento professionale per il personale dipendente.
- 3. Per tutto quanto non disciplinato dai articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001.

Nuovo testo

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1 La presente disciplina, redatta ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, reca la disciplina per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzional retribuiti ai dipendenti e ai dirigenti ε tempo determinato ed indeterminato ir servizio nella Provincia Regionale d Agrigento, fermo restando la disciplina della incompatibilità dettata dagl articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. 2L'Ente, nei limiti posti dalle proprie esigenze funzionali, riconosce nella svolgimento di incarichi esterni ec interni uno strumento divulgativo e d scambio di esperienze con altre realtà e pertanto una concreta occasione d accrescimento professionale per i personale dipendente.
- seguenti articoli, si applicano le 3. Per tutto quanto qui non disciplinato s disposizioni contenute dal richiamato applicano le disposizioni contenute nel richiamato articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001

Art. 2 Incompatibilità assoluta

1. Nell'ambito delle attività extraistituzionali è possibile distinguere fra attività esterne assolutamente incompatibili con la prestazione istituzionale, ed attività esterne relativamente incompatibili, idonee a diventare compatibili se positivamente sottoposte a verifica e debitamente autorizzate.

Art. 2 Incompatibilità assoluta

- 1. Nell'ambito delle attività extraistituzional è possibile distinguere fra attività estern assolutamente incompatibili con 1 prestazione istituzionale, ed attività estern relativamente incompatibili, idonee diventare compatibili se positivament sottoposte a verifica e debitament autorizzate.
- 1. bis L'incarico di Direttore Generale Segretario generale o di Dirigente incompatibile con l'assunzione ed mantenimento di incarichi e cariche i enti di diritto privato regolati finanziati dalla Provincia Regionale d Agrigento, qualora la funzion

- 2. Al dipendente o al dirigente dell'Ente è fatto assoluto divieto esercitare:
- a) Lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con soggetti pubblici e privati; ad eccezione, per quanto riguarda il personale non dirigente, di quelli previsti dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- b) L'esercizio di attività commerciali in qualsiasi forma;
- c) L'esercizio di attività industriali in qualsiasi forma. Nel termine "industria" deve essere ricompresa anche l'attività artigianale, agricola e di coltivatore diretto, esercitate in modo continuativo, professionale e lucrativo;

- d) L'esercizio di attività libero professionali per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali
- e) L'assunzione di cariche in società di persona o di capitali aventi scopo di lucro. Tale incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società, l'esercizio di amministratore o l'esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Di conseguenza, se è consentita la qualifica di socio di una società di capitale se non ci siano connesse di diritto compiti di gestione, per quanto riguarda le società di persone è consentita unicamente la partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante.

dirigenziale presso l'amministrazione comporti poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da quegli enti.

- 2 Al dipendente o al dirigente dell'ente è fatto assoluto divieto di:
 - a) Svolgere lavoro subordinato, anche a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, ad eccezione, per quanto riguarda il personale non dirigente, di quelli previsti dall'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;
 - b) Esercitare attività commerciali in qualsiasi forma;
 - c) Esercitare attività industriali in qualsiasi forma. Nel termine "industria" deve essere ricompressa anche l'attività artigianale, agricola e di coltivatore diretto, esercitate in modo continuativo, professionale e lucrativo. Il dipendente pubblico essere autorizzato all'esercizio dell'attività agricola dell'azienda familiare titolarità di partita Iva solo se dimostri che da tale attività non derivi un ricavato complessivo superiore ad un terzo del proprio reddito di lavoro dipendente:
 - d) L'esercizio di attività libero professionale per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad albi ed ordini professionali;
 - e) L'assunzione di cariche in società di persona o di capitali aventi scopo di lucro. Tale incompatibilità consiste nell'assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società. presuppongono l'esercizio di rappresentanza della società, l'esercizio di amministratore o l'esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Di conseguenza, se è consentita la qualifica di socio di una società di capitale se non ci siano connesse di diritto compiti di gestione, per quanto riguarda le società di persone è consentita unicamente la

	l'elenco riepilogativo degli incaricl autorizzati, conferiti o di cui hann avuto comunicazione nell'ann precedente o semestre precedent L'elenco dovrà indicare anche g eventuali compensi liquidati in acconto in saldo agli incaricati. 4. L'omissione degli adempimenti di cui presente articolo compor l'impossibilità di conferire nuo incarichi fino a quando non si sai adempiuto. Il mancato adempimen comporterà l'applicazione della sanzion di cui al comma 9 dell'art. 53 del D.Lg 165/2001, come modificato dalla Legin. 190/2012.
Art. 10 Norma transitoria [1. La verifica dell'incidenza dell'incarico esterno sull'apporto professionale dovuto all'amministrazione avverrà nel rispetto e con la disciplina prevista dall'art. 23 del CCNL del 10/04/1996 come sostituito dall'art. 14 del CCNL del 23/12/1999 per i dirigenti e dell'art. 7 del CCDI per i dipendenti] Nel limite di cui all'art. 5 , comma 2, lett. a) rientrano anche gli incarichi già autorizzati prima della approvazione della presente norma.	Abrogato

- espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati sono tenuti a richiedere, a questi ultimi, l'invio, della prevista certificazione, attestante, tra l'altro, gli emolumenti corrisposti, per la comunicazione annuale al Settore preposto alla successiva comunicazione al Dipartimento funzione pubblica per tutto l'Ente.
- 2. Spetta ai dirigenti dei Settori che abbiano conferito incarichi di cui all'art. 7 del presente regolamento, l'invio dei dati relativi agli obblighi, di cui all'art. 53 commi 12, 13 e 14 del D.Lgs. 165/2001, al Settore preposto alla successiva comunicazione al Dipartimento funzione pubblica per tutto l'Ente.
- l'incarico deve, entro quindici giorni dall'erogazione, comunicare l'eventuale compenso liquidato all'amministrazione di appartenenza del collaboratore dipendente pubblico.
- 2. Entro 15 giorni dall'autorizzazione o anche dalla comunicazione degli incarichi di cui all'art. 3 commi 1° e 2° del presente regolamento, si devono effettuare le comunicazioni di legge al Dipartimento della Funzione Pubblica. Vanno comunicati:
 - a. oggetto dell'incarico
 - b. compenso lordo ove previsto.

La comunicazione và accompagnata da una relazione nella quale devono essere indicate le norme che stanno alla base del conferimento, le ragioni del conferimento e i criteri di scelta, la rispondenza ai principi dei buon andamento della pubblica amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Spetta ai Dirigenti che hanno conferito l'incarico o che hanno ricevuto la comunicazione di svolgimento di incarico da parte di un dipendente del proprio Settore la comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica.

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite del Settore Risorse Umane a condizione che siano trasmessi a tale Settore almeno cinque giorni prima della scadenza del termine d'invio alla Funzione Pubblica.

I dati relativi agli incarichi autorizzati dal Settore Risorse Umane saranno trasmessi alla Funzione Pubblica dallo stesso Settore.

3. A cadenza annuale, 31 dicembre, per gli incarichi conferiti ai dipendenti, e a cadenza semestrale, 30 giugno e 31 dicembre, per gli incarichi conferiti a collaboratori o consulenti esterni, i responsabili dei Settori comunicheranno al Settore Risorse Umane, preposto al successivo inoltro al Dipartimento della Funzione Pubblica,

- partecipazione ad una società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante.
- f) Nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, al dipendente. che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto assoluto a svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto fatto divieto nel presente comma sono null come previsto dall'art. 53 de D.Lgs. n. 165/2001, modificate dalla Legge n. 190/2012.
- 3.Il superamento del divieto non risulta possibile per effetto di collocamento in aspettativa o di assenza per malattia non retribuita.
- 4. Non possono inoltre essere oggetto di incarico le attività che rientrino nei compiti doveri d'Ufficio e che devono essere svolte durante l'orario di lavoro.

Art. 3 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

3.Il superamento del divieto non risulta possibile

per effetto di collocamento in aspettativa o di

4. Non possono inoltre essere oggetto di incarico le attività o prestazioni che rientrino nei compiti

assenza per malattia non retribuita.

d'Ufficio.

1. Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinioni e similari, semprechè non si concretizzino in attività di tipo professionale, è consentito lo

Art. 3 Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Oltre alle attività che costituiscon direttamente esplicitazione di diritti libertà costituzionalmente garantiti, quali l partecipazione ad associazioni sportive culturali, religiose, di opinioni e similar semprechè non si concretizzino in attivit di tipo professionale, è consentito 1

svolgimento delle seguenti attività delle quali deve essere data comunque comunicazione all'Amministrazione, che è sempre tenuta a verificare che gli stessi non interferiscano con le esigenze di servizio:

- a) Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, sempre che tale attività non si concretino in un forma stabile di rapporto di lavoro;
- b)Utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c)Partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione rivolti ai dipendenti della P.A. se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese. In tale ipotesi non rientrano, e devono continuare ad essere autorizzati, gli incarichi professionali in qualità di docente in corsi di formazione organizzati da soggetti pubblici e privati d)Tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- e) Gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita:
- f) Gli incarichi conferiti in applicazione di una espressa previsione di legge o di altra fonte normativa;
- g) Presiedere cooperative sociali prive di scopo di lucro (ONLUS);

svolgimento delle seguenti attività delle quali deve essere data, comunque, comunicazione all'amministrazione, che è sempre tenuta a verificare non solo che le stesse non interferiscano con le esigenze di servizio ma anche che l'attività e svolta non sollevi un conflitto d'interesse con l'Ente:

- a) Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, sempre che tali attività non si concretino in una forma stabile di lavoro;
- b) Utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali:
- c) Partecipazioni a convegni, seminari e corsi di formazione rivolti ai dipendenti della P.A. se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese. In tale ipotesi non rientrano gli incarichi professionali in qualità di docente in corsi di formazione organizzati da soggetti pubblici e privati (che continuano a dover essere autorizzati)
- d) Attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- e) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali dipendenti in distacco sindacale o collocati in aspettativa non retribuita;
- Incarichi conferiti in applicazione di una espressa previsione di legge o di altra fonte normativa;
- Espletamento di funzioni di Commissario ad Acta per disposizione del Giudice amministrativo;
- h) Assolvimento di un ufficio pubblico carattere giurisdizionale politicoamministrativo nonché incarico di amministratore di enti o aziende pubbliche per il quale è previsto il solo rimborso spese e/o gettoni di presenza e senza, quindi, indennità di carica e/o

professionali più consone alla natura specifico; dell'incarico svolto ridotte come sub a).

- 6. Il ricorso agli incarichi di cui al presente articolo professionalizzazione rinvenibili in determina è possibile qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) Impossibilità di far ricorso alla struttura per lo esperienze condotte nell'Ente o all'esterno; sviluppo della attività per cui è conferito l'incarico;
- struttura di soggetti con profilo professionale d'ufficio nonché di altre attività connesse specifico;
- c) particolarità dell'incarico conferito e connessione svolgere presso altri enti pubblici o privati. con elementi di forte professionalizzazione rinvenibili in determinati soggetti dipendenti ed acquisiti in virtù di esperienze condotte nell'Ente o all'esterno;
- d) compatibilità in termini di impegno con l'attività resa nell'ambito dei compiti e doveri d'ufficio nonché di altre attività connesse ad eventuali incarichi autorizzati al dipendente da svolgere presso altri enti pubblici o privati.

- c) particolarità dell'incarico conferito connessione elementi di con soggetti dipendenti ed acquisiti in virtù
- d) compatibilità in termini di impegno ci b) assenza nella dotazione di personale della l'attività resa nell'ambito dei compiti e dove eventuali incarichi autorizzati al dipendente

Art. 8 Obblighi del dipendente

Il dipendente al quale sia conferito o autorizzato II dipendente al quale sia conferito o autorizza incarico disciplinato dall'articolo precedente, ha l'incarico disciplinato dall'articolo precedente, obbligo:

- rapporto di impiego con l'Ente;
- dell'ente, salvo autorizzazione;
- c) di rendere pienamente compatibili lo c) di rendere pienamente compatibili lavoro con la Provincia Regionale di Provincia Regionale di Agrigento; Agrigento:
- d) di non utilizzare i risultati dell'attività dell'incarico dall'amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni. relazione ad altri incarichi esterni.

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001, i dipendenti autorizzati ad

Art. 8 Obblighi del dipendente

- a) di svolgere l'attività esclusivamente fuori a) di svolgere l'attività esclusivamente fu dell'orario di servizio e comunque al di fuori dell'orario di servizio e comunque al di fuori (del complesso di prestazioni rese in via complesso di prestazioni rese in via ordinaria ordinaria e straordinaria all'ente in virtù del straordinaria all'ente in virtù del rapporto impiego con l'Ente;
- b) di non utilizzare, per lo svolgimento b) di non utilizzare, per lo svolgimen dell'attività, locali, mezzi o strutture dell'attività, locali, mezzi o strutture dell'en salvo autorizzazione;
- svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico c con quella resa in forza del rapporto di quella resa in forza del rapporto di lavoro con
- d) di non utilizzare i risultati dell'attività ogge professionale confer oggetto dell'incarico professionale conferito dall'amministrazione per fini personali o

Art.9 Obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 165/200

1. Qualora l'Ente si è avvalso de prestazione di un dipendente pubblico Responsabile del settore che ha confer dall'Amministrazione di appartenenza

- 1. La Provincia non può conferire, a propri dipendenti, incarichi afferenti attività e 1.La Provincia non può conferire, a propri doveri d'ufficio.
- incarichi espressamente previsti disciplinati da leggi o altre fonti normative.
- 3. L'affidamento di incarichi a dipendenti 3.L'affidamento di incarichi a dipendenti dell'Ente avviene con economicità ed efficienza. E' escluso ogni efficienza. conferimento, a qualsiasi titolo operato, a provvedimento è approvato lo schema di della tipologia delle prestazioni richieste. disciplinare nel quale le prestazioni da svolgere sono indicate in dettaglio.]
- delle prestazioni richieste.
- 5. Gli incarichi conferiti devono essere assolti parametri: esclusivamente al di fuori del normale orario a) ove siano applicabili, in base alle relative tariffe carico del dipendente incaricato, e sono b) ove, invece, le tariffe professionali non siano valutando anche i risparmi di spesa rispetto a calcolato in base ai seguenti parametri:
- a) ove siano applicabili, in base alle relative tariffe condizioni: professionali di riferimento ridotte [da minimo] del a) Impossibilità di far ricorso alla struttura per lo 30% [ad un massimo dei 50%];
 - b) ove, invece, le tariffe professionali non l'incarico;

Conferimento di incarichi operato dall'Amministrazione di appartenenza

funzioni ricomprese nei propri compiti e dipendenti, incarichi afferenti attività e funzioni ricomprese nei propri compiti e doveri d'ufficio.

2. Tale divieto non opera in presenza di 2. Tale divieto non opera in presenza di incarichi o espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative.

apposito dell'Ente avviene con apposito provvedimento provvedimento del dirigente che si avvarrà del dirigente che si avvarrà della specifica della specifica prestazione professionale prestazione professionale richiesta nel rispetto richiesta nel rispetto dei fondi e obiettivi dei fondi e obiettivi assegnatigli col PEG, e assegnatigli col PEG, e garantendo i principi garantendo i principi di trasparenza, di trasparenza, imparzialità, pubblicità, imparzialità, pubblicità, economicità ed

personale ascritto a qualifiche dirigenziali o 4. La scelta dei dipendenti cui affidare l'incarico titolare di posizioni organizzative e al avviene, ove possibile, mediante procedura personale assegnato alla struttura cui è comparativa finalizzata a privilegiare le capacità preposto il predetto dirigente. Con il professionali dei soggetti coinvolti, in ragione

5.Gli incarichi conferiti devono essere assolti esclusivamente al di fuori del normale orario di 4. La scelta dei dipendenti cui affidare lavoro, con strumentazioni e materiale a carico del l'incarico avviene, ove possibile, mediante dipendente incaricato, e sono compensati in procedura comparativa finalizzata a relazione al tipo di attività che viene richiesta e privilegiare le capacità professionali dei svolta, salvaguardando il principio della soggetti coinvolti, in ragione della tipologia convenienza economica, valutando anche i risparmi di spesa rispetto a affidamenti esterni. Il compenso sarà calcolato in base ai seguenti

- di lavoro, con strumentazioni e materiale a professionali di riferimento ridotte del 30%
- compensati in relazione al tipo di attività che applicabili, il compenso viene determinato, con viene richiesta e svolta, salvaguardando il analogia, alle tariffe professionali più consone alla principio della convenienza economica, natura dell'incarico svolto ridotte come sub a).
- affidamenti esterni. Il compenso sarà 6. Il ricorso agli incarichi di cui al presente articolo è possibile qualora ricorrano le seguenti
 - sviluppo della attività per cui è conferito
- siano applicabili, il compenso viene b) assenza nella dotazione di personale della determinato, con analogia, alle tariffe struttura di soggetti con profilo professionale

2. Sono altresì esenti dalla necessità di autorizzazione, ed è quindi sufficiente la semplice comunicazione, i seguenti incarichi:

a)espletamento di funzioni di Commissario ad Acta disposti dal Giudice amministrativo; b)partecipazione a società di capitale e società in accomandita semplice, limitatamente alla qualifica di "socio accomandante";

c)assolvimento di un ufficio pubblico a carattere giurisdizionale o politicoamministrativo nonché attinente ad amministratori di enti o aziende pubbliche che percepiscano solo rimborso spese e/o gettoni di presenza, con esclusione di quelli II percipienti indennità di carica e/o funzioni; d)iscrizione ad albi professionale, fermo qualsiasi conflitto di interesse restando il divieto di svolgimento della libera

professione: e)gli incarichi espletati gratuitamente;

f)L'attività di progettazione e/o direzione lavori per se stessi o, qualora svolti gratuitamente, per parenti o affini entro il 2° grado:

g)Gli incarichi svolti da personale con qualifica dirigenziale, a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di contratti e/o accordi con altre P.A. [convenzioni per prestazioni collaborazione o per conto di altre pubbliche funzioni:

- i) Iscrizioni ad albi professionali, fermo restando il divieto di svolgimento libera della professione:
- i) Incarichi espletati gratuitamente;
- k) Attività di progettazione e/o direzione lavori per se stessi o, qualora, svolta gratuitamente, per parenti o affini entro il 2° grado;
- 1) Incarichi svolti da personale con qualifica dirigenziale, a seguito dell'approvazione, da parte della Provincia, di contratti e/o accordi con altre P.A. . per le quali la predetta approvazione dispone anche l'autorizzazione per le prestazioni ivi previste.
- 2. Sono altresì esenti dalla necessità di autorizzazione ma sottoposti all'obbligo della comunicazione al proprio Direttore di Settore, entro cinque giorni dalla data del conferimento dell'incarico, i seguent
 - a) Partecipazioni ad associazioni società in accomandita semplice limitatamente alla qualifica d socio accomandate, società d capitali se non ci siano conness di diritto compiti di gestione;
 - b) Presiedere cooperative sociale prive di scopo di lucro (ONLUS)

Direttore interessato dovrà tempestivamente, verificare l'assenza d



- amministrazioni] per le quali la predetta approvazione dispone anche l'autorizzazione per le prestazioni ivi previste.
- usuali istituti contrattuali.

3. Per la tipologia degli incarichi di cui al 3. Per la tipologia degli incarichi di cui al presente presente articolo restano comunque fermi gli articolo restano comunque fermi gli obblighi obblighi derivanti dal CCNL e quindi la derivanti dal CCNL e quindi la necessità di necessità di giustificare, ove richiesto, giustificare, ove richiesto, l'eventuale assenza dal l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.

Art. 4

Personale con rapporto a tempo parziale

- 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, ex art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6 del Decreto-Legge 29 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 29 maggio 1997 n. 140, è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche nel senso di incarichi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili e non presentino un potenziale conflitto di interessi con le attività dell'Amministrazione; a tal fine dovranno effettuare le comunicazioni previste dalle norme contrattuali. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali non potranno essere conferiti incarichi da parte dell' amministrazione di appartenenza.
- 2. Il personale con rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa, superiore al 50% è soggetto alla disciplina autorizzatoria del presente regolamento.

Art. 4 Personale con rapporto a tempo parziale

- 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% è consentito l'esercizio di altre attività lavorative e lo svolgimento di incarichi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili e non presentino un potenziale conflitto di interessi con le attività dell'Amministrazione. Ricade sugli interessati l'onere di informare l'amministrazione dell'attività che si intende svolgere. Ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 267/2000, è invece, soggetta ad autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente regolamento, l'attività lavorativa da prestare presso altri enti locali
- 2. Il personale con rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa, superiore al 50% è soggetto alla disciplina autorizzatoria prevista dal presente regolamento.
- 3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali non potranno essere conferiti incarichi da parte dell' amministrazione di appartenenza.

Art. 5 Incompatibilità relativa

Art. 5 Incompatibilità relativa

1. Gli incarichi ai dirigenti, conferiti in ragione 1. I compensi per gli incarichi conferiti in del loro ufficio o dall'amministrazione ragione del loro ufficio ai dirigenti dalla presso cui prestano servizio o su Amministrazione presso cui prestano servizio o designazione della stessa, per il principio di su designazione della stessa, per il principio di di onnicomprensività della retribuzione onnicomprensività della retribuzione dirigenziale,

- 6. Il Direttore del settore Risorse umane [La Provincia] deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla sua ricezione. [o, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, prima della decorrenza indicata nell'atto di conferimento dell'incarico]. In caso di mancata pronuncia, l'autorizzazione si intende concessa.
- 7. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei criteri oggettivi ed idonei a verificare caso per caso le incompatibilità dell'attività extra-istituzionale previa valutazione della compatibilità dell'incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, e nel rispetto del presente regolamento.
- 8. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata.
- 9. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell'interessato in orario di lavoro straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.

- fornisce parere obbligatorio circostanziato in merito all'assen: di tali elementi. Tale parere dov essere allegato alla domani presentata dal dipendente. Se il richiedente è un dirigente parere viene espresso d Segretario/Direttore Generale.
- o Se il tempo e l'impegno necessari p lo svolgimento dell'incarico o de carica possono consentire dipendente un completo, tempesti e puntuale assolvimento dei compit dei doveri d'ufficio o comunque n influenzare negativamente il lo svolgimento:
- o Il compenso e le indennità c saranno corrisposte.
- 4. Il Responsabile del Settore Risor Umane competente al può dell'autorizzazione chiede ulteriori elementi di valutazio all'interessato, ovvero al soggetto favore del quale la prestazione vie resa o comunque ai soggetti che riten utile interpellare a tal fine;
- 5. Il Responsabile del settore Riso: Umane deve pronunciarsi sulla richie di autorizzazione entro 30 giorni da ricezione della domanda, completa tutti gli elementi dettagliati di cui comma 2°;
- 6. L'autorizzazione può essere richie anche dal soggetto, pubblico o priva che intende conferire l'incarico.
- 7. Non verranno rilasciate autorizzazi generiche per attività non esplicite, periodi e durata L'autorizzazione sarà rilasciata ogni singolo incarico;
- 8. L'autorizzazione può essere sospes: revocata, quando sopravvenute gr esigenze di servizio richiedano necessaria presenza dell'interessato orario di lavoro straordina coincidente con lo svolgimento d prestazioni esterne.

Art. 7				
Conferimento	di	incarichi	operato	

Art. 7

Sanitarie Locali, in qualità di perito, arbitro, consulente collaudatore, revisore dei conti, collaboratore professionale, incarichi per attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche], o soggetti privati, ovvero ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro. [ecc.]

- 2. [L'Amministrazione può, altresì, autorizzare all'esercizio di incarichi a favore di società e persone fisiche svolgenti attività d'impresa e commerciale, qualora ravvisi, al riguardo, specifico interesse pubblico, diretto o indiretto.7
- 3. L'autorizzazione deve essere sempre preventiva [e non è possibile chiedere l'autorizzazione a sanatoria, cioè a conclusione dell'attività]. L'autorizzazione a svolgimento dell'attività, può essere dichiarazioni: concessa solo in caso di incarichi attribuiti dalla autorità giudiziaria la cui decorrenza non consenta la preventiva autorizzazione [casi eccezionali e adeguatamente motivati].
- 4. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore preposto alla gestione ed amministrazione del personale, sia per i dipendenti che per i dirigenti, essendo tale provvedimento una manifestazione del potere di gestione, previo nulla osta del Dirigente del Settore cui il richiedente fa capo, o del Segretario/ Direttore Generale per i dirigenti.
- provinciale deve essere presentata con conferimento dell'incarico. nonché il compenso spettante, proposto o convenuto. o anche solamente presunto nel caso in cui non possa essere preventivemtne determinato. L'autorizzazione con le indicazioni suddette può essere richiesta anche dall'Ente pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

rilevanti ai fini della valutazione della di ragioni insussistenza incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell'ente e il contenuto dell'incarico extra istituzionale. La richiesta deve, comunque contenere i minimi elementi sotto specificati:

- o L'oggetto dell'incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso;
- o Il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale si intende svolgere l'incarico.
- o La quantificazione, in via presuntiva, del tempo dell'impegno richiesto;
- o Il compenso lordo previsto o presunto:

parziale sanatoria, cioè richiesta durante lo La richiesta deve, altresì, contenere le seguenti

- o Che l'incarico non rientra tra i compiti dell'Ufficio e del servizio di assegnazione;
- o Che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- o Che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell'amministrazione;
- o Che il richiedente si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio.

5. La richiesta del dirigente o del dipendente Alla richiesta deve essere allegato l'atto di

conguo anticipo [almeno trenta giorni prima | Il modello della richiesta e del nulla osta da dell'incarico] e deve contenere l'indicazione allegare sono disponibili sul sito dell'Ente, della natura del rapporto, del committente, seguendo il seguente percorso: Portale del una dettagliata descrizione della tipologia di dipendente - Modulistica - Modelli - Settore prestazioni richieste, la durata dell'incarico, Risorse Umane - Richieste incarichi dipendenti,

- 3. L'amministrazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione, valuta:
 - o L'assenza di incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi. A tale proposito il Responsabile del servizio del settore cui il dipendente è assegnato

all'amministrazione direttamente della somma che confluisce nel fondo, che retribuzione di risultato verrà erogata al dirigente interessato a titolo Le somme acquisite dell'Ente come corrispettivo di retribuzione di risultato.

[L'ammontare in percentuale della quota da verranno ripartite nella maniera seguente: corrispondere ai dirigenti interessati potrà essere oggetto di concertazione con le OO.SS. di categoria, qualora esse richiederanno di farne ricorso, con la procedura prevista dal 2º comma dell'art. 8 del CCNL 23/12/1999].

Le somme acquisite dell'Ente come corrispettivo per incarichi extra istituzionali, svolti dai dirigenti, verranno ripartite nella maniera seguente:

- il 65% dell'importo viene destinato ad incrementare la retribuzione di risultato del dirigente che ha svolto l'incarico;
- il 21% dell'importo viene incrementata:
- il rimanente 14% viene 23/12/1999 destinato ad incrementare la retribuzione di risultato.
- e dei dipendenti può essere autorizzata sono: a)La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, consistente nello svolgimento di prestazioni a carattere saltuario che comporta un impegno non preminente, non abituale e non continuativo, tale da non divenire un centro d'interessi alternativo all'ufficio pubblico. [A tal fine saranno tenute in considerazione le attività autorizzate al dipendente nell'ultimo biennio]. A tal fine durante l'anno solare è possibile concedere l'autorizzazione per lo svolgimento di massimo due incarichi. Al dipendente che abbia ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di due

dirigenziale, sancito dall'art. 24 del D.Lgs. n. sancito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, 165/2001, verranno corrisposti dai terzi verranno corrisposti dai terzi direttamente di all'amministrazione di appartenenza del dirigente appartenenza per confluire nelle risorse per confluire nelle risorse destinate al trattamento destinate al trattamento economico economico accessorio della dirigenza. Allo scopo accessorio della dirigenza. Allo scopo di di remunerare il maggior impegno e responsabilità remunerare il maggiore impegno e dei dirigenti che svolgono detti incarichi, dovrà responsabilità dei dirigenti che svolgono essere prevista una quota, in ragione dell'apporto detti incarichi, dovrà essere prevista una lavorativo, della somma che confluisce nel fondo, quota, in ragione dell'apporto lavorativo, che verrà erogata al dirigente interessato a titolo di

per incarichi extra istituzionali, svolti dai dirigenti,

- il 65% dell'importo verra' destinato ad incrementare la retribuzione di risultato del dirigente che ha svoltc l'incarico;
- il 21% dell'importo verrà destinato al pagamento degli oneri sociali relativi alla quota di retribuzione di risultato incrementata;
- il rimanete 14% verrà destinato ad incrementare la retribuzione di risultato degli altri dirigenti.

destinato al pagamento degli La suddetta ripartizione potrà essere oneri sociali relativi alla quota modificata a seguito di concertazione con le di retribuzione di risultato OO.SS. da svolgersi secondo la procedur: prevista dal 2º comma dell'art. 8 del CCNI

- 2. I criteri in base ai quali l'attivit 2. I criteri in base ai quali l'attività dei dirigenti extraistituzionale dei dirigenti e dei dipendenti pu essere autorizzata sono:
 - a) La temporaneità e l'occasionalit dell'incarico, consistenti svolgimento di prestazioni a caratter saltuario che comportino un impegni non preminente, non abituale e no continuativo, tale da non divenire u centro di interesse alternativ all'ufficio pubblico. Esclusivamente tal fine saranno tenute i considerazione, oltre alle attività gi autorizzate, gli incarichi conferi dalla stessa amministrazione e g incarichi comunicati dall'interessate anche se non soggetti a

incarichi, non può essere, l'anno successivo, concessa autorizzazione per lo svolgimento di altri incarichi. Nel limite di cui sopra non rientrano gli incarichi conferiti dalla A.G. e quelli previsti dal comma 1° del presente articolo.

b) L'attività deve avere una durata massima di sei mesi, che potrà essere eccezionalmente prorogata, solo per una volta, per massimo, altri sei mesi. [fatti salvi gli incarichi autorizzati precedentemente all'adozione del presente regolamento, o conferiti in applicazione di una espressa previsione di legge o di altra fonte normativa. Nel caso di particolari situazioni, adeguatamente documentate, riguardanti esclusivamente incarichi attribuiti da Enti Pubblici e/o Enti con la partecipazione della Provincia, si potrà derogare alla durata massima prevista, ferma restando la temporaneità dell'autorizzazione, previo espresso nulla osta del Dirigente del Settore presso cui il dipendente presta servizio o del Presidente, nel caso in cui la richiesta riguardi un dirigente. ISono fatti salvi gli incarichi di collaudatore, revisore dei conti, componente nucleo valutazione e ogni altro incarico che per legge o per regolamento dell'Amministrazione conferente, hanno una durata maggiore.

c)Non sono autorizzabili incarichi qualora il compenso per la singola prestazione ovvero cumulativamente, nel corso dell'anno, superi il 60 % della retribuzione annua lorda per i dipendenti, e il 50% della retribuzione annua lorda per i dirigenti.

d)Il non contrasto con motivi di opportunità, quale ad esempio lo svolgimento di un'attività che comporti una lesione dell'immagine dell'Ente o che sia in contrasto con le sue finalità;

e)La mancanza di un conflitto di interesse con le specifiche funzioni svolte, come ad esempio nel caso in cui l'attività sia commissionata da soggetti legati da rapporti convenzionali o contrattuali con la struttura ove si presta servizio, o si tratta di rapporti di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano avuto, nel biennio precedente o anche nel corso dell'incarico, un interesse economico in

autorizzazione, nell'ultimo biennio. Tutti gli incarichi non dovranno superare nel complesso le 200 ore annuali di presunta attività. Durante l'anno solare sarà in ogni caso possibile solo concedere l'autorizzazione per lo svolgimento di massimo due incarichi. Al dipendente che abbia ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di due incarichi, non può essere, l'anno successivo, concessa autorizzazione per lo svolgimento di altri incarichi.. Nel limite di cui sopra non rientrano gli incarichi conferiti dalla Autorità Giudiziaria.

- b) L'attività deve avere una durata massima di sei mesi, che potrà essere eccezionalmente prorogata, solo per una volta, per, massimo, altri sei mesi. Gli incarichi per i quali precedentemente era stata prevista una deroga alla durata prescritta, dovranno comunque cessare entro il 31/12/2014. Sono fatti salvi gli incarichi di collaudatore, revisore dei conti, componenti nucleo di valutazione e ogni altro incarico che per legge o per regolamento dell'Amministrazione conferente ha una durata maggiore;
- c) Non sono autorizzabili incarichi qualora il compenso per le prestazioni richieste superi il 40% della retribuzione lorda annua spettante al dipendente.
- d) Inesistenza di motivi che rendano inopportuno lo svolgimento dell'incarico perché potenzialmente lesivi dell'immagine dell'ente o in contrasto con le sue finalità;
- e) La mancanza di conflitto di interesse con le specifiche funzioni svolte, come ad esempio nel caso in cui l'attività sia commissionata da soggetti legati da rapporti convenzionali o contrattuali con la struttura ove si presta servizio, o qualora si tratti di rapporti di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano avuto, nel triennio precedente o anche nel corso dell'incarico, un interesse economico in

decisioni o attività inerenti l'ufficio: f)La compatibilità dell'impegno lavorativo, derivante dall'incarico, con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, deve essere tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento; g)L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio, o in via eccezionale utilizzando le ferie o permessi soggetti a [il] recupero. Tale assenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile della unità organizzativa presso cui presta servizio il dipendente. h)L'attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dei locali dell'ente e non deve comportare utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti della struttura di appartenenza. 3. Il dipendente [e dirigente] della Provincia Regionale di Agrigento deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza per svolgere un incarico retribuito da parte di terzi di qualsiasi attività extraistituzionale diversa da quella di appartenenza, e comunque non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto. In caso di

inosservanza del divieto, salvo le più gravi

sanzioni e ferma restando la responsabilità

disciplinare, il compenso dovuto per le

prestazioni eventualmente svolte deve essere

versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del

percettore, sul conto dell'entrata del bilancio

dell'ente per essere destinato ad incremento

del fondo di produttività o di fondi

Art. 6 Procedimento per l'autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di terzi

equivalenti.

I. I dirigenti e dipendenti della Provincia Regionale di Agrigento, escluso il personale di cui all'art. 4 - 1° comma, possono essere autorizzati, verificate le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, ad assumere incarichi presso pubbliche amministrazioni [dello Stato, Regioni, enti pubblici locali, Università, I.P.A.B., aziende, associazioni e consorzi tra enti locali società con partecipazione pubblica ed Aziende

- decisioni o attività inerenti l'ufficio;
- f) La compatibilità dell'impeg lavorativo, derivante dell'incarico, c l'attività lavorativa di servizio cui dipendente è addetto, deve essere ta da non pregiudicarne il regola svolgimento di quest'ultima;
- g) L'attività deve essere svolta al di fu dell'orario di servizio, o durante le fe o fruendo di permessi soggetti recupero. L'assenza dovrà esse preventivamente autorizzata o responsabile delle unità organizzati presso cui presta servizio il dipendenti
- h) L'attività extra istituzionale deve esse svolta al di fuori dei locali dell'ente non deve comportare utilizzo apparecchiature, risorse e strume della struttura di appartenenza.
- 3. Il dipendente della Provincia Regionale Agrigento deve essere previamente autorizza dall' Amministrazione per potere svolgere qualsiasi incarico retribuito da parte di terzi. In caso di svolgimento di un incarico n autorizzato, si applica la disposizione di cui comma 8° dell'art. 53"del D.Lgs. n. 165/20 modificato dalla Legge n. 190/2012.

Art. 6 ocedimento per l'autorizzazione

Procedimento per l'autorizzazione all'assunzione di incarichi a favore di terzi

- 1. 1.Il dipendente che intenda assum un incarico deve presentare domar scritta al responsabile del sette Risorse Umane per il rilas dell'autorizzazione. Coloro che trovano in posizione di comando pre altro Ente devono inoltrare la domar all'Ente medesimo.
- 2. Il dipendente deve dichiarare no domanda tutti gli elementi che risulta